

(N. 2011)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori PICCHIOTTI e MINIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1951

Proroga dei contratti di locazione e sub-locazione di immobili urbani

ONOREVOLI SENATORI. — A breve distanza dalla scadenza della proroga dei contratti di locazione e sublocazione concessa dalla legge 23 maggio 1950, n. 253, l'annunciato disegno di legge governativo non è ancora pervenuto al Parlamento. La procedura parlamentare, la obiettiva gravità del problema delle locazioni, strettamente congiunto con quello edilizio, la vivacità degli interessi in contrasto, lasciano prevedere che la discussione dell'atteso disegno di legge in entrambi i rami del Parlamento non sarà nè facile nè di breve durata.

Inoltre, appunto per la gravità del problema che investe la condizione fondamentale della esistenza familiare dei cittadini — il problema

della casa — e l'interesse della categoria dei proprietari di immobili, è non solo opportuno ma necessario che il Parlamento possa esaminare il disegno di legge governativo e le proposte che verranno presentate nel corso della discussione di esso, senza il pungolo della scadenza della proroga che potrebbe indurre a conclusioni affrettate o non seriamente ponderate.

Da tutto ciò la necessità di approntare un disegno di legge che senza compromettere nulla deve consentire al Parlamento di esaminare a fondo tutti gli aspetti del grave problema della nuova disciplina delle locazioni, e agli inquilini di guardare alla data del 31 dicembre 1951 senza preoccupazioni.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani prorogati ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 maggio 1950, n. 253, sono ulteriormente prorogati sino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina dei predetti contratti.

Sino alla data di cui al comma precedente, continueranno ad applicarsi ai contratti ulteriormente prorogati le norme della richiamata legge, fatta eccezione di quelle previste dagli articoli 12, 13 e 17 sugli aumenti dei canoni.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio 1952.